IN BREVE n. 044-2013 a cura di Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

<u>I PENSIONATI INSORGONO CONTRO IL GOVERNO LETTA E LA RIFORMA FORNERO</u>

I pensionati insorgono contro il Governo e la riforma Fornero a tutela anche di chi andrà in quiescenza nel futuro vicino o lontano.

A Milano fondato IL MOVIMENTO "UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA" - "Movimento dei Pensionati di Oggi e di Domani".

Franco Abruzzo e Alessandro Seracini: "Il Movimento, sia chiaro, sostiene soltanto le pensioni costruite con il lavoro, non quelle elargite dalle Camere ai boiardi di Stato. Bisogna difendere il diritto alla perequazione annuale e alla Giustizia sociale presente (con gli articoli 36 e 38) nella nostra Costituzione".

Scrive Franco Abruzzo:

Milano, 25 ottobre 2013. Il quadro ora è chiaro: il Governo Letta ha varato un blocco per l'intera pensione di chi ha più di 2.972,60 euro lordi al mese.

I media stanno riportando il danno per le nostre pensioni che è enorme.

Unirci e parlare con una voce sola rappresenta, a nostro avviso, l'unica possibilità rimasta di avere almeno al minimo di possibilità di difenderci.

L' "UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA" - "Movimento dei Pensionati di Oggi e di Domani" nasce con l'obiettivo di riunire quanto più possibile pensionati di oggi e di domani con la convinzione che solo così potremo influire sulle scelte politiche per rimettere in moto l'Italia e mandare in Parlamento gente disposta a difenderci e a difendere anche le pensioni di domani.

Il Movimento, sia chiaro, tutela soltanto le pensioni costruite con il lavoro, non quelle elargite dalle Camere ai boiardi di Stato.

Il Movimento si batte anche per aumentare i trattamenti pensionistici più deboli attingendo risorse dalla colossale evasione fiscale, dalla lotta alle mafie e dalla vendita dei beni sequestrati alle mafie, dalla eliminazione degli enti inutili e delle province, dall'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e, perché no, dalla drastica diminuzione dei compensi e dei vitalizi dei parlamentari.

I pensionandi e i pensionati, hanno il merito di aver fatto i sacrifici necessari per aiutare i conti pubblici. Ora BASTA!

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 36 comma 1 -Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Articolo 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e alla assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. Disoccupazione involontaria.

Gli inabili e i minorati hanno diritto alla educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato .

L'assistenza privata è libera.

OSSERVAZIONI (25 ottobre 2013) DELLA CIDA AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014

Tenuta del potere d'acquisto delle pensioni

La Cida è fortemente contraria al blocco della perequazione per il 2014 e pertanto ne chiede la rimozione.

Non si tratta soltanto di un danno economico per larghe fasce di pensionati ma anche, e soprattutto, di una negazione dei valori del merito, della responsabilità e del riconoscimento dell'impegno profuso in molti anni di lavoro e per il quale sono stati versati i previsti contributi.

Le prestazioni pensionistiche oggetto dell'ennesimo blocco sono state già ampiamente penalizzate negli anni precedenti. I titolari di queste pensioni hanno quindi già avuto un notevole abbattimento dei trattamenti stimato in una perdita, compresa tra il 10 ed il 15 per cento a seconda dei trattamenti, che non può e che non deve sommarsi a nuove penalizzazioni.

Reiterare la sospensione dell'indicizzazione delle pensioni è una pratica che è stata chiaramente censurata in ultimo dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 316/2010. Tale blocco infatti non penalizza il soggetto colpito per un solo anno ma si ripercuote sulla tenuta del potere d'acquisto della pensione per tutti gli anni successivi.

Inoltre il meccanismo di décalage dell'indicizzazione, che il disegno di legge di stabilità introduce per la prima volta, impoverisce i trattamenti pensionistici che superano tre volte il minimo Inps. La perequazione delle pensioni deve essere garantita a tutti, perché è un diritto inderogabile.

Chiediamo pertanto che per il **triennio 2014-2016** sia adottato il seguente calcolo per la perequazione degli importi pensionistici, **con il ripristino dell'applicazione delle aliquote alle**

fasce di reddito:	100%	fino a 3 volte il trattamento minimo	
	90%	tra 3 e 5 volte il trattamento minimo	
	75 %	tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo	
	50%	tra 6 volte e 12 volte il trattamento minimo	
	30%	oltre 12 volte il trattamento minimo	

In parallelo a queste percentuali chiediamo di prevedere **un correttivo correlato all'età**: se il pensionato ha un'età superiore ai 70 anni, a partire dalla terza fascia (75%) proponiamo un aumento della perequazione del 10%. Riteniamo infatti che con l'aumentare dell'età crescano proporzionalmente anche i bisogni economici.

In uno scenario di generale contrazione delle prestazioni pensionistiche pubbliche suggeriamo di rivedere anche le aliquote di rendimento per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo, che attualmente partono da un 2% annuo per poi decrescere per fasce di importo superiore.

Attualmente la normativa prevede che l'ammontare della pensione calcolata con il sistema retributivo sia costituito dalla somma di due distinte quote (quota A e quota B).


Riproponiamo la tabella vigente con le proposte di modifica della Cida (evidenziate in rosso)


Attenzione: le aliquote di rivalutazione non vengono applicate sulla singola fasce di pensione, ma rilevata l'entità della pensione, l'indice avviene sull'intero importo della pensione, cioè sul totale dell'assegno. Ciò può portare al paradosso che trattamenti di pensione più bassi possano godere di perequazione superiore a trattamenti di pensione più alti e che la scure fiscale che si applica su questi aumenti in base alla aliquota fiscale marginale, può abbassare non in senso progressivo, ma nel suo valore assoluto questo, peraltro molto

2

-

ridicolo, aumento mensile inferiore alle somme delle dita della mano e dei piedi. Infatti non è chiaro se è prevista la norma di salvaguardia in caso di passaggio nella fascia superiore del minimo garantito del tetto di aumento previsto nella fascia superata. (Marco Perelli Ercolini)






- b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Il comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppresso.

Fascia retribuzione annua pensionabile	Aliquota di rendimento	
	Quota A	Quota B
fino a € 45.530,00	2,00%	2,00%
oltre € 45.530,00e fino a € 60.554,90	1,50%	1,60%
oltre € 60.554,90 e fino a € 75.579,80	1,25%	1,35%
oltre € 75.579,80 e fino a € 86.507,00	1,00%	1,10%
oltre € 86.507,00 fino a € 200.000	1,00%	0,90%
oltre € 200.000 e fino a € 300.000	0,70%	0,60%
oltre € 300.000 e fino a € 400.000	$0,\!40\%$	0,30%
oltre € 400.000	0,30%	0,20%

Esodati

Auspichiamo che si giunga ad una risoluzione strutturale e definitiva della questione esodati: si propone di allargare la platea dei salvaguardati a coloro che maturano i requisiti sulla base della normativa vigente prima della riforma Fornero entro il 2015, anziché dalla data di decorrenza della pensione.



Opzione per il sistema contributivo

Proponiamo di introdurre per tutti i lavoratori il principio dell'applicazione, su base volontaria, del sistema di calcolo contributivo sull'intera anzianità maturata, come avviene in forma sperimentale fino al 31.12.2015 per le lavoratrici che hanno raggiunto i 57 anni di età ed un'anzianità contributiva di 35 anni (ai sensi dall'art. 1, comma 9, della legge 243/2004).

Pubblico impiego

In materia di contenimento della spesa pubblica la proposta del Governo si limita a reiterare le solite due soluzioni già in atto: il blocco del rinnovo dei contratti ed il blocco del turn over del personale. Due interventi di tipo restrittivo che comportano da un lato il crescente impoverimento dei pubblici dipendenti e dall'altro il loro progressivo invecchiamento.

Da parte del decisore politico non si vuole pensare all'iniquità sostanziale compiuta ai danni delle categorie interessate, ma altrettanto non si hanno a cuore gli interessi generali del Paese di poter godere di servizi pubblici di qualità e di personale professionalizzato e motivato.

A parole si sostiene la volontà di migliorare il rendimento e l'efficacia dei servizi al cittadino; ma in realtà le politiche del personale puntano solo ad una drastica riduzione quantitativa delle unità impiegate e ad un risparmio sempre più pesante sulle retribuzioni.

DALLA CASSAZIONE

Agevolazioni prima casa - Chiarimenti

In seguito alla vendita di un immobile comprato con le agevolazioni fiscali sulla prima casa, per il mantenimento delle agevolazioni stesse, il contribuente entro il successivo anno deve procedere all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Corte di Cassazione - sentenza numero 22944/2013

Per conservare i benefici fiscali sulla prima casa non è sufficiente la dichiarazione di volontà, al momento dell'acquisto, di destinare l'immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla legge, ma Deve seguire il trasferimento nell'appartamento.

L'agevolazione fiscale attinente l'imposta di registro concessa al momento della registrazione dell'atto può essere conservata solo se il contribuente realizzi l'intento dichiarato entro il termine triennale di decadenza fissato per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Qualora la manifestazione di volontà sia decaduta per scadenza dei termini, l'amministrazione procede alla revoca del beneficio sia nel caso di vendita infraquinquennale seguita dall'acquisto di altra abitazione entro l'anno sia nel caso di mancato trasferimento della residenza nel comune entro i diciotto mesi dalla registrazione dell'atto, in considerazione del fatto che l'agevolazione per l'acquisto della prima casa è, comunque, volta ad incentivare l'acquisto di un'unità immobiliare da destinare ad abitazione dell'acquirente nel Comune di residenza o (se diverso) in quello ove lo stesso svolge la propria attività, ed è subordinata:

- al mancato possesso di altro immobile idoneo ad essere destinato a tale uso;
- all'assunzione dell'impegno, mediante dichiarazione formale resa nell'atto di compravendita, di risiedere o voler stabilire la propria residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato.

Tutela del lavoratore che "rifiuta" la prassi aziendale illegittima

È illecito il comportamento del datore di lavoro che non adotta precauzioni al fine di evitare o ridurre lo stato di disagio, le manifestazioni di ostilità e l'isolamento del lavoratore determinato dall'atto che aveva manifestato il suo dissenso alla prassi aziendale, del tutto illegittima, di accertare l'irreperibilità dei destinatari delle notifiche attestando falsamente di essersi recato presso i contribuenti.

Corte di Cassazione - sentenza numero 23772 del 21 ottobre 2013

PENSIONE - Pillole

Pensando alla pensione (mpe)

Ma la pensione è ancora considerata una retribuzione differita, corrispettivo dei contributi versati? Vale ancora il principio di corrispondenza tra contribuzione previdenziale versata e prestazione pensionistica? E' la domanda che molti si pongono di fronte alle prospettive di pensioni sempre più scarne con un indice di sostituzione cioè il rapporto tra prima pensione percepita e ultimo rateo di stipendio, al di sotto del 50 per cento seppur col massimo dell'anzianità lavorativa pur avendo versato fior di contributi. Ma c'è di più, i ratei pensionistici che non sono agganciati alla reale svalutazione monetaria, perdono, anno dopo anno, il loro potere di acquisto per essendo stata versata una contribuzione a reale valore corrente: nel tempo le pensioni erogate dagli enti previdenziali diventano semplici debiti di valuta e non debiti di valore, sui quali si abbatte una scure fiscale che ancor più depaupera il misero assegno considerato quasi come una regalia, un furto verso le classi dei giovani e così via.

Ultimamente si gabella ancora coi blocchi della perequazione, immiserendo sempre di più quello che pomposamente una volta per la pubblica dipendenza era chiamato "vitalizio dello Stato".

Corte Costituzionale e perequazione automatica delle pensioni

2004 - monito della Corte Costituzionale: "il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità dei trattamenti di quiescenza rispetto alle effettive variazioni del potere di acquisto della moneta, sarebbe indicativo dell'inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione".

Infatti la Suprema Corte avrebbe rilevato che la rivalutazione annuale delle pensioni in base ad una percentuale fissata dall'Istat in base al decreto legislativo 503 del 1992 e alla legge 448 del 1998, non garantirebbe al 100% i pensionati dal rischio che in futuro possa diminuire il potere d'acquisto dell'euro rispetto all'originario trattamento di quiescenza......

La pensione, infatti, dovrebbe essere proporzionata alla qualità e quantità di lavoro prestato e dovrebbe comunque essere idonea ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, nel pieno rispetto dell'art. 36 della Costituzione.

In particolare, il trattamento pensionistico dovrebbe essere adeguato non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta.

Corte Costituzionale - sentenza numero 30 del 13 gennaio 2004

Prepensionamenti e risparmi aziendali

Gli accordi di prepensionamento possono consentire alle aziende di risparmiare anche il 25% del costo del lavoro annuo.

Ma fino a che punto non si scarica ancora una volta la ristrutturazione aziendale sulle spalle della previdenza ?....

PROROGA BLOCCO CONTRATTI DELLA P.A.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2013, viene previsto il Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122

Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (13G00166)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che - al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego prevede la possibilita' di disporre, tra l'altro - con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze - la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, nonche' la fissazione delle modalita' di calcolo relative all'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017; Considerato che la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni del pubblico impiego, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e' gia' stata attuata dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135;

Valutata la necessita' di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto;

Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale le disposizioni recate dal citato articolo 16, comma 1, lettera b), si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

Vista la norma di interpretazione autentica del predetto articolo 16, comma 2, recata dall'articolo 15, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 - Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

- 1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
- a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimita' costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua, sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresi' ferma la inapplicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche', ai sensi della citata sentenza n. 223 del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato;
- b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013;
- c) si da' luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche cosi' come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilita' di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011;
- d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014

non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennita' di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

L'indennita' di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 e' calcolata secondo le modalita' ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo.

- 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 settembre 2013

NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 123

<u>INAIL - TRATTAZIONE INFORTUNI AVVENUTI IN MISSIONE E IN TRASFERTA</u>

L'Inail, con la circolare n. 52 del 23 ottobre 2013, fornisce risposta ai molti quesiti pervenuti in merito alla qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall' albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l'attività lavorativa.

Perplessità sono sorte anche in merito all'indennizzabilità degli infortuni occorsi all' interno della stanza d'albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.

IN ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n. 52 del 23.10.2013 (documento 188)

PUBBLICI DIPENDENTI e BUONUSCITA CON LA LEGGE DI STABILITA'

Pubblici dipendenti non solo colpiti dal congelamento del rinnovo contrattuale (ormai 5 anni!), ma anche dalla dilazione dei pagamenti dell'indennità di fine servizio o buonuscita secondo gli scaglioni di importo con rate annuali:

- unica rata per importi inferiori a 50mila euro lordi;
- due rate annuali per importi sino a 100mila euro: prima rata di 50mila euro, seconda rata dopo un anno dalla prima per il residuo;
- tre rate annuali per importi superiori a 100mila euro: prima rata 50mila euro, seconda rata dopo un anno dalla prima di altri 50mila euro, terza rata dopo un anno dall'ultima rata gli importi residui.

Ma attenzione oltre i 105 giorni termine entro il quale la gestione ex INPDAP dovrà erogare i pagamenti pena il pagamento degli interessi legali, per legge si hanno ulteriori dilazioni e precisamente:

- 24 mesi per cessazione per destituzione, dimissioni volontarie prima dei limiti di età o servizio, altre cause;
- 12 mesi per cessazione per raggiunti limiti di età o di servizio o dell'età massima lavorativa;
- nessuna dilazione per inabilità e decesso del dipendente.

Insomma per importi oltre i 100mila euro per dimissioni volontarie si potrà arrivare ad avere tutta la buonuscita dopo 5 anni! Campa cavallo che l'erba cresce!

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Teatro Sociale di Como

Data di emissione il 28 ottobre 2013





STOP IMU PRIMA RATA

E' definitivo lo stop della prima rata IMU.

E' stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 73 alla G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013 la legge 28 ottobre 2013 numero 124 "Conversione in legge, con modificazioni del DL 31 agosto 2013 numero 102 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitativa e di finanza locale , nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistica", nel quale è prevista l'esenzione del pagamento della 1° rata per la prima casa con esclusione però degli immobili di lusso ovvero quelli accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

PENSIONI ANTICIPATE - VALIDI I PERIODI DEL CONGEDO PARENTALE E PER LE DONAZIONI DI SANGUE

Il DL 101/2013 convertito in legge risolve il problema del taglio del trattamento pensionistico (un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e due punti per ogni ulteriore anno rispetto ai 60) qualora si scelga il trattamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica col riconoscimento tra i periodi utili anche i congedi parentali e le donazioni di sangue..

La norma previgente prevedeva che la riduzione non venisse applicata per chi matura il requisito di anzianità contributiva (41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) entro il


2017, purchè l'anzianità derivasse da prestazioni effettive di lavoro, astensione obbligatoria per maternità, obblighi di leva, infortunio, malattia e Cig ordinaria con esclusione dei periodi figurativi per i periodi parentali e quelli per le donazioni di sangue.

Il provvedimento prevede anche alcuni chiarimenti interpretativi tra cui

- il conseguimento di un dipendente della PA di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso dei termini di decorrenza ante riforma Fornero;
- il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio non viene modificato dall'incremento dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dal DL 101/2011;
- al raggiungimento del limite ordinamentale ha l'obbligo, quindi, di cessare il rapporto di lavoro.

I PENSIONATI DEL SUPER INPS

Il taglio della rivalutazione proposta dal Governo porterebbe nelle casse dello Stato un incremento nel 2014 solo di 380 milioni, crescente in modo sospetto (provvisorietà dei tagli sopra i 3000 euro) nel 2015 e 2016.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA: ONLINE LE NUOVE STATISTICHE CATASTALI

Fotografato il patrimonio immobiliare italiano al 31 dicembre 2012

Disponibili, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, le informazioni tecniche relative allo stock immobiliare

censito in catasto al 31 dicembre 2012. Si tratta di circa 72 milioni di immobili o loro porzioni, di cui circa 63 milioni sono unità immobiliari a destinazione ordinaria e speciale, per una rendita complessiva di 36,5 miliardi di euro.

E' quindi possibile conoscere, per le province e per i capoluoghi italiani, tutti i numeri aggiornati sulle unità immobiliari urbane distinte per tipologia, la loro consistenza e la rendita catastale.

Per la prima volta, inoltre, le statistiche comprendono anche i dati delle province di Trento e Bolzano, che gestiscono in proprio gli archivi censuari del Catasto.

Quanto pesa il mattone italiano

Secondo la fotografia scattata dall'Osservatorio del mercato immobiliare, insieme alla Direzione centrale del Catasto, le abitazioni sono oltre il 50% delle unità registrate in catasto, mentre le pertinenze (soffitte, cantine, box e posti auto) e i negozi raggiungono quasi il 40% (gruppo C). Seguono a distanza gli immobili per le attività produttive e commerciali (gruppo D) e gli immobili a destinazione particolare di interesse collettivo (gruppo E) pari a circa il 3% del totale.

La rendita del patrimonio immobiliare

In termini di rendita catastale case, uffici, negozi e pertinenze sono pari al 65% del totale, per un valore corrispondente di circa 23 miliardi di euro, mentre gli immobili speciali destinati all'uso produttivo e commerciale raggiungono, sebbene la loro minore numerosità, una quota del 29%, quindi oltre 10 miliardi di euro.

Dove trovare i dati

Tutte le informazioni relative alle statistiche catastali possono essere consultate sul sito dell'Agenzia (http://www.agenziaentrate.it) seguendo questo percorso:

➤ Home page/Osservatorio del mercato immobiliare/Pubblicazioni/Statistiche catastali.

CASSE PRIVATIZZATE - CORREZIONI SI' MA DOPO IL 2007

Le Casse privatizzate possono introdurre correzioni sui calcoli delle pensioni in atto per restare in equilibrio a lungo termine però solo per i trattamenti a partire dal 2007, data di entrata in vigore della legge 196/2006.

La possibilità per le Casse privatizzate di mettere mano ai diritti acquisiti, bilanciandoli con l'esigenza di equità tra generazioni, non riguarda però le pensioni anteriori al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della Finanziaria 2007: i pensionati titolari del diritto prima di tale date sono salvi in base alla clausola del non regresso.

Corte di Cassazione - sentenza 24534 depositata il 30 ottobre 2013

NESSUN RISPETTO PER IL CONTRIBUENTE

Il cittadino ha il dovere di pagare le tasse, ma ha anche il diritto di non impazzire per assolvere il suo dovere di buon contribuente.

Continua infatti la telenovela: nella conversione in legge (28 ottobre 2013 numero 124) del decreto legge 102/2013 l'articolo 8 comma 1 da la possibilità ai Comuni di approvare il bilancio preventivo del 2013 (paradosso che un bilancio preventivo venga approvato quasi a scadenza dell'anno interessato!) entro il 30 novembre 2013, mentre il comma 2 dello stesso articolo dispone che la delibera di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e eventuali norme regolamentari IMU acquisiscano efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale del singolo comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013. In caso di mancato rispetto alla pubblicazione nei termine di cui sopra, varranno gli atti adottati per il 2012.

Dunque solo da martedì 10 dicembre il cittadino avrà la certezza dispositiva delle norme per fare i calcoli del pagamento IMU da effettuare entro lunedì 16 dicembre.

Ma lo Statuto del contribuente non prevede che le variazioni debbano intervenire solo dall'anno successivo ovvero dopo 60 giorni dalla nuova fissazione dell'adempimento? E' quindi auspicabile un rinvio dei termini come previsto nelle norme di tutela del contribuente.